



COMUNE DI MARIANO COMENSE
Provincia di Como

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER IL RECAPITO SUL TERRITORIO COMUNALE
DELL'INFORMATORE COMUNALE PERIODO 2025 – 2026

Art. 1 – Oggetto dell'appalto e caratteristiche del servizio:

Il presente capitolato ha ad oggetto la distribuzione territoriale dell'Informatore Comunale "Mariano Comunica". In particolare, le attività da esplicarsi possono essere così dettagliate:

Il recapito del periodico comunale in confezioni di cellophane e con indirizzo nominativo dovrà avvenire mediante inserimento nelle cassette postali di tutte le famiglie secondo l'elenco nominativo fornito dal Comune (no volantinaggio).

Sulla base delle risultanze anagrafiche le distribuzioni domiciliari sono quantificate in nr. 10.794 copie al 1 gennaio u.s.

Le copie rimanenti saranno tenute presso gli uffici comunali per la conservazione e resteranno a disposizione in caso di integrazioni.

Non è ammessa l'immissione nelle cassette della pubblicità, salvo dimostrazione dell'inaccessibilità dello stabile. Per la distribuzione presso i condomini si richiede di effettuare l'incasellamento delle copie del periodico in ciascuna delle cassette postali dei residenti, evitando di lasciare i pacchi delle copie del periodico all'ingresso dello stabile.

Nel caso in cui il condominio sia dotato di portineria le copie potranno essere consegnate al custode che le incasellerà insieme alla normale posta.

In caso di perdita o deterioramento, nominativi non più esistenti, degli stessi dovrà esserne data immediata comunicazione all'Amministrazione comunale.

L'inizio del servizio di distribuzione dovrà essere comunicato all'Amministrazione comunale.

Settimanalmente la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere, via email, all'Amministrazione comunale:

- il numero dei gruppi addetti alla distribuzione e le rispettive zone di servizio;
- il numero delle persone adibite al controllo del servizio;
- al termine di ogni giornata: l'elenco delle zone presso le quali è stata effettuata la distribuzione.

La conclusione del servizio di distribuzione dovrà essere immediatamente comunicata all'Amministrazione comunale ed entro due giorni dovranno essere consegnate al Comune di Mariano Comense le copie eventualmente avanzate, fatta salva diversa pattuizione.

La distribuzione dovrà avvenire nei tempi indicati al comma successivo anche in caso di condizioni climatiche avverse (ex: pioggia o neve). Nel corso del servizio di distribuzione dovrà essere fornito l'elenco delle vie e numeri civici nei quali sia impossibile o difficoltoso effettuare il servizio di distribuzione. L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla corretta effettuazione del servizio di distribuzione.

L'esecuzione della prestazione del servizio verrà ordinata dall'ufficio Manifestazioni anche a mezzo mail.

Il notiziario comunale dovrà essere consegnato secondo la tempistica concordata.

Art. 2 - Importo del contratto:

L'importo complessivo a base d'asta del presente contratto ammonta a complessivi Euro presunti 13.000,00= così suddivisi;

□ Servizi di distribuzione copie alla popolazione, annuo € 6.500,00= oltre IVA nei termini di legge con possibilità di rinnovo per il 2026 per ulteriori € 6.500,00=.

Ai fini del pagamento seguirà singola fatturazione successiva all'uscita di ciascun numero.

Art. 3 - Durata presunta del contratto:

Le attività previste dal presente contratto iniziano con il ritiro dei numeri una volta concluse le operazioni di stampa, indicativamente il giorno 30 maggio 2025 e si concludono entro il 31 gennaio 2026. E' prevista la possibilità di rinnovo per l'anno 2026 (pertanto per ulteriori due numeri), da concordare a mezzo di corrispondenza d'uso entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della prima annualità (31 dicembre 2025).

Si prevede la stampa di nr. 2 numeri annui per l'annualità 2025 - e 2026 in caso di rinnovo – con uscite a giugno e dicembre.

La distribuzione per ciascun numero deve essere conclusa entro il termine massimo di 4 settimane dal ritiro delle copie da parte del Comune.

Art. 4 - Norme per l'esecuzione del contratto:

L'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all'utenza, in relazione al tipo ed entità degli interventi. Nell'esecuzione dell'attività il contraente dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi. La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione, presenza che potrà essere anche saltuaria, non esonera il contraente dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle attività. Si stabilisce infatti che l'onere del contraente è quello della perfetta esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto in relazione alle esigenze emergenti e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dell'attività.

Art. 5 - Cessione del contratto e del credito:

Il presente contratto ed il credito da esso derivante non possono essere ceduto a terzi.

Art. 6 - Oneri ed obblighi diversi a carico del contraente:

Le spese necessarie per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità alle persone addette alle attività ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati saranno a carico del contraente. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sul contraente, con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza.

Art. 7 - Obblighi previdenziali e assicurativi

Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente contratto la Ditta si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro indicato in sede di presentazione dell'offerta e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e la località in cui svolge la fornitura suddetta.

Art. 8 - Modalità di pagamento:

Le parti definiscono che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nei termini di cui all'art. 3 del presente capitolato.

Art. 9 - Penali:

Qualora la Ditta non effettuasse l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato nel presente capitolato verranno applicate le penalità di seguito riportate:

- a) inadempimenti o ritardi circa tempi di distribuzione: verrà applicata una penale giornaliera dell' 1 per cento dell'importo complessivo netto del valore contrattuale.
- b) nel caso di distribuzione inferiore al 90%, verificata tramite controlli a campione effettuati e documentati dal Comune: verrà applicata una penale dell' 1 per cento e dell'importo complessivo netto del valore contrattuale.
- c) per ogni punto percentuale di distribuzione inferiore al 90%: la penale di cui al punto a) sarà incrementata di un'ulteriore penale giornaliera dell' 1 per cento dell'importo complessivo netto del valore contrattuale.
- d) nel caso di accertato abbandono o perdita di copie del materiale in distribuzione: verrà applicata una penale dell' 1 per cento dell'importo complessivo netto del valore contrattuale.

Ove le prestazioni siano rese in modo difforme dalle prescrizioni contrattuali, il Comune è autorizzato a trattenere dai corrispettivi il pagamento fino al 20% dell'importo contrattuale, salvo i maggiori danni. Tutte le penalità e spese a carico della ditta saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, fatti comunque salvi i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, nonché degli oneri conseguenti all'eventuale recesso e risoluzione del contratto.

Sull'applicazione delle penalità e dei motivi che le hanno determinate, il Comune di Mariano Comense darà tempestiva informazione all'appaltatore tramite PEC. In caso di recidiva sarà facoltà del Comune di Mariano Comense di procedere alla risoluzione del contratto in essere.

Qualora la Ditta non provvedesse all'esecuzione della prestazione richiesta, l'Amministrazione Comunale ricorrerà ad altra impresa per l'esecuzione del servizio addebitando alla Ditta inadempiente il relativo costo.

Qualora la Ditta effettuasse una prestazione non conforme a quanto richiesto, o a quanto indicato in offerta, e' tenuta, entro 3 giorni consecutivi dalla comunicazione degli uffici comunali, a porre in essere le operazioni correttive del servizio contestato, senza alcun onere aggiuntivo, rispetto al prezzo pattuito. Se trascorso tale termine, la Ditta non avrà provveduto alla correzione del servizio contestato, l'Amministrazione Comunale provvederà a far eseguire la prestazione oggetto del servizio presso altra Impresa, addebitando il maggiore costo alla Ditta inadempiente.

In caso di violazioni degli obblighi di cui all'art. 6, 7 e 12 verrà applicata una penale pari al 20% dell'importo contrattuale, e si darà corso alle segnalazioni previste per legge.

Art. 10 - Recesso

L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione oggetto del servizio per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/ 2023 l'Amministrazione Comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 10 del presente capitolato;
- c) cessione dell'azienda o ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) subappalto della fornitura a terzi e cessione del contratto, anche parziale;

- e) qualora la fornitura venisse sospesa o interrotta per motivi non dipendenti da cause di forze maggiore;
- f) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
- g) in caso di violazione della norma di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nei casi in cui alle precedenti lettere b) ed e) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'Appaltatore non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla ricezione della relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via mail), a sanare le medesime, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile. Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere c), d) e g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate l'Appaltatore, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/ 2023.

Art. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari:

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.. Le parti convengono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni di cui al presente contratto, costituisce causa di risoluzione del contratto stesso. La Ditta si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 13 - Clausole risolutive espresse:

Le seguenti clausole sono da intendersi come clausole risolutive espresse, la stazione appaltante potrà, a fronte di tali inadempimenti, dichiarare ai sensi dell'art. 1456 C.C. comma 2 di volersi avvalere di tali clausole, conseguendo l'effetto della risoluzione di diritto del contratto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche è causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Disposizioni finali:

Per quanto non definito nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. In caso di controversie inerenti l'applicazione del presente contratto è competente il Tribunale di Como.